

GAZZETTA UFFICIALE FEDERALE DELLA REPUBBLICA D'AUSTRIA

Anno 2024

Pubblicata l'30 dicembre 2024

Parte II

415. Ordinanza: Ordinanza sul gesso riciclato

415. Ordinanza del ministro federale per la Tutela del clima, l'ambiente, l'energia, la mobilità, l'innovazione e la tecnologia sul trattamento dei rifiuti di gesso e sulla produzione e la cessazione della qualifica di rifiuto del gesso riciclato (ordinanza sul gesso riciclato)

In virtù

- dell'articolo 23, paragrafi 1 e 3, della legge sulla gestione dei rifiuti del 2002 (AWG 2002), Gazzetta federale (BGBl.) I n. 102/2002, modificata da ultimo dalla legge federale BGBl. I n. 84/2024, e
- degli articoli 4 e 5 dell'AWG 2002,

il ministro federale per la Protezione del clima, l'ambiente, l'energia, la mobilità, l'innovazione e la tecnologia, per quanto concerne l'articolo 4 dell'ordinanza conformemente al ministro federale del Lavoro e dell'economia, emana la seguente ordinanza:

Obiettivi

Articolo 1. Lo scopo della presente ordinanza è raggiungere gli obiettivi del diritto dell'UE in materia di riciclaggio e ricircolo di alta qualità del gesso mediante lo smantellamento e l'obbligo di separazione del gesso durante la costruzione o la demolizione di strutture edilizie, e di garantire un'elevata qualità di gesso riciclato.

Ambito di applicazione

Articolo 2. La presente ordinanza si applica a:

- rifiuti di cartongesso e residui di massetto di solfato di calcio prodotti durante le attività di costruzione o demolizione;
- rifiuti di gesso elencati nell'**allegato 1** per l'uso nella produzione di cartongesso nel settore delle costruzioni e per i quali la qualifica di rifiuto termina ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, della legge sulla gestione dei rifiuti 2002 (AWG 2002), BGBl. I n. 102/2002 (gesso riciclato).

Definizioni

Articolo 3. Ai fini della presente ordinanza si utilizzano le seguenti definizioni:

- Residui di massetto a base di solfato di calcio: residui di massetto contenenti leganti di solfato di calcio emidratato o leganti costituiti da solfato di calcio anidro naturale o sintetico (anidrite);
- Dichiarazione: l'assegnazione dei rifiuti di gesso documentati nei registri a un uso previsto come prodotto sulla base di prove della valutazione valide;
- Campione sul campo: un campione da cui è prodotto il campione di laboratorio per le analisi successive;
- Rifiuti di gesso: rifiuti di cartongesso e altri rifiuti di gesso (ad esempio stampi di gesso dell'industria ceramica, stucco) assegnati al tipo di rifiuto con SN (numero di codice) 31438, conformemente all'ordinanza sull'elenco dei rifiuti del 2020, BGBl. II n. 409/2020, esclusi i materiali di scavo in galleria e i residui di massetto di solfato di calcio;
- Rifiuti di cartongesso: rifiuti di cartongesso, blocchi di gesso, pannelli antincendio in gesso, cartongesso rinforzato non tessuto (pannelli di gesso con tessuto non tessuto), blocchi di gesso

impregnati, pannelli antincendio in gesso impregnato e cartongesso rinforzato non tessuto impregnato (pannelli di gesso con tessuto non tessuto), rifiuti di pannelli di fibre di gesso;

6. Campione di laboratorio: un campione ottenuto dopo la preparazione, la riduzione e, se necessario, la conservazione dal campione sul campo e utilizzato per analisi di laboratorio;
7. Lotto: la quantità di rifiuti destinati alla raccolta di un campione ai fini della verifica della conformità ai requisiti di qualità;
8. Campione locale qualificato: un campione costituito da più campioni spot che possono essere assegnati a un lotto;
9. Gesso riciclato: un materiale da costruzione prodotto da rifiuti di gesso riciclato conformemente al regolamento UE sui prodotti da costruzione, che ha raggiunto la cessazione della qualifica di rifiuto ai sensi di detto regolamento e può essere utilizzato come sostituto del gesso naturale;
10. Campione trattenuto: un'aliquota del campione di campo, che è conservato per tutte le prove di controllo; e
11. Campione spot: un campione prelevato in un luogo specifico in un determinato momento. Un campione spot non è analizzato singolarmente, ma è combinato con altri campioni spot per formare un campione spot qualificato;

Obblighi per le attività di costruzione o demolizione (obbligo di separazione)

Articolo 4. (1) I rifiuti di cartongesso, compresi gli scarti, e i residui di massetto di solfato di calcio sono separati dagli altri rifiuti e suddivisi nei tre gruppi seguenti in loco, nel corso della demolizione o della costruzione di una struttura edile e immagazzinati in un luogo asciutto:

1. cartongesso, pannelli murali di gesso, pannelli di protezione antincendio in gesso, cartongesso con rinforzo non tessuto (pannelli non tessuti in gesso), cartongesso impregnato, pannelli per pareti di gesso impregnato, pannelli di protezione antincendio in gesso impregnati e in cartongesso impregnato con rinforzo non tessuto (pannelli in gesso non tessuti);
2. pannelli in gessofibra;
3. massetto di solfato di calcio.

Se uno specialista o un ente specializzato esterno autorizzato o un esperto di smantellamento esterno ai sensi dell'ordinanza sui materiali da costruzione riciclati (RBV) ha effettuato un controllo relativo a contaminanti o impurità conformemente a detta ordinanza, BGBl. II n. 181/2015, anche i rifiuti in cartongesso e i residui di massetto di solfato di calcio non idonei al recupero devono essere separati in loco.

(2) Se la separazione di cui al paragrafo 1 non è tecnicamente possibile o comporta costi sproporzionati sul posto, deve essere effettuata in un impianto di trattamento approvato a tal fine.

(3) I residui di massetto di solfato di calcio sono assegnati al tipo di rifiuto SN 31438 24 "Gesso" con la specificazione "Massetto di solfato di calcio (massetto di anidrite)".

(4) Il cliente e l'imprenditore edile sono responsabili della separazione e dello stoccaggio dei residui in un luogo asciutto. È responsabilità del cliente anche mettere a disposizione le aree e le strutture necessarie a tale scopo. Il committente e l'imprenditore edile devono documentare la separazione e conservare la documentazione per almeno sette anni dopo il completamento della demolizione o della nuova costruzione di un edificio, e presentarla all'autorità su richiesta.

Materiali dei fattori di produzione consentiti per il gesso riciclato

Articolo 5. Il gesso riciclato ai fini della presente ordinanza può essere ottenuto solo da rifiuti elencati nell'**allegato 1**. In particolare, la contaminazione delle sostanze o dei residui seguenti deve essere evitata per quanto possibile:

1. amianto;
2. fibre minerali artificiali;
3. piastrelle e adesivi per piastrelle;
4. intonaco;
5. intonaco (cemento);
6. mattone silico-calcareo;
7. Calcestruzzo aerato autoclavato
8. mattoni;
9. massetto fluido (ad es. massetto di solfato di calcio);
10. impianti elettrici (ad es. cavi, tubi);

11. isolamento, isolamento termico (compresi i pannelli compositi);
12. pellicole, materie plastiche e altre parti in plastica;
13. legno e lana di legno (ad esempio pannelli leggeri);
14. canne e stuoia di paglia (anche in cartongesso);
15. materia organica (ad es. sigillanti, adesivi);
16. Altri rifiuti (ad esempio lattine, avanzi di snack, contenitori vuoti, dispositivi di protezione, rifiuti ingombranti)

I rifiuti noti per essere o sospettati di essere contaminati e la cui contaminazione non può essere eliminata durante il trattamento successivo (ad esempio a causa di incidenti o problemi), non possono essere utilizzati per la produzione di gesso riciclato.

Cessazione della qualifica di rifiuto per il gesso riciclato

Articolo 6. (1) Il gesso riciclato deve soddisfare i requisiti di cui all'**allegato 1** e perde la sua qualifica di rifiuto per l'uso previsto mediante una dichiarazione, basata sulla trasmissione di prove della valutazione dall'analisi iniziale al ministro federale per la Tutela del clima, l'ambiente, l'energia, la mobilità, l'innovazione e la tecnologia compresa la dichiarazione sulla conformità al divieto di miscelazione ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2, dell'AWG del 2002. La cessazione della qualifica di rifiuto deve essere documentata nei registri conformemente all'ordinanza sui bilanci annuali dei rifiuti (AbfallbilanzV), BGBl. II n. 497/2008, e successive modifiche, sotto forma di voce di magazzino del prodotto. Le prove della valutazione derivanti dall'analisi iniziale devono essere trasmesse per via elettronica, attraverso il registro ai sensi dell'articolo 22 dell'AWG del 2002, se quest'ultimo è stato istituito.

(2) I residui di gesso riciclato che soddisfano i requisiti dell'**allegato 1** e per i quali la cessazione della qualifica di rifiuto deve essere dichiarata conformemente alla presente ordinanza, devono essere assegnati al tipo di rifiuto SN 31443 "Rifiuti di gesso, qualità garantita".

(3) Il gesso riciclato e i prodotti da esso derivati devono soddisfare i requisiti applicabili ai prodotti, in particolare i requisiti della normativa tecnica (edile) e chimica (REACH), conformemente alle più recenti tecnologie.

(4) Il gesso riciclato ai fini della presente ordinanza può essere utilizzato solo per la produzione di cartongesso nel settore edile (uso previsto).

(5) Il fabbricante di gesso riciclato deve etichettarlo chiaramente. L'etichettatura deve basarsi sulle più recenti (proprietà tecniche (edili), quali componenti principali, granulometria, umidità) e deve includere la denominazione "Gesso riciclato" e l'assegnazione al rispettivo uso previsto.

(6) Entro il 15 marzo di ogni anno, il fabbricante di gesso riciclato deve inviare al ministro federale per la Tutela del clima, l'ambiente, l'energia, la mobilità, l'innovazione e la tecnologia un elenco degli acquirenti (nominativi e indirizzi) del gesso riciclato per l'anno civile precedente in formato elettronico, attraverso il registro, ai sensi dell'articolo 22 dell'AWG del 2002, se quest'ultimo è stato istituito. I dati personali devono essere conservati per un massimo di sette anni.

(7) Il fabbricante di gesso riciclato deve fornire all'acquirente la dichiarazione di conformità conformemente all'**allegato 2** o deve metterla a disposizione in formato elettronico.

(8) Il fabbricante di gesso riciclato deve tenere registri continui degli acquirenti del gesso riciclato fornito (nome, indirizzo, quantità, data della fornitura) e conservare tali registrazioni per sette anni.

(9) Le prove della valutazione di cui al paragrafo 1 e i registri di cui al paragrafo 8 devono essere presentati su richiesta al ministro federale per la Tutela del clima, l'ambiente, l'energia, la mobilità, l'innovazione e la tecnologia. Le prove della valutazione che non sono ancora state presentate per via elettronica attraverso il registro ai sensi dell'articolo 22 dell'AWG del 2002 devono essere conservate per almeno sette anni dopo la scadenza.

(10) I residui non riciclabili generati nella produzione di gesso riciclato devono essere smaltiti correttamente.

Inizio dell'uso obbligatorio delle specifiche elettroniche e delle applicazioni

Articolo 7. Per le comunicazioni elettroniche si utilizzano le specifiche pubblicate dal ministro federale per la Tutela del clima, l'ambiente, l'energia, la mobilità, l'innovazione e la tecnologia sul portale EDM (edm.gv.at) nonché le applicazioni create per le comunicazioni elettroniche mediante il registro. L'uso dell'applicazione rispettiva è obbligatorio un mese dopo l'introduzione nel funzionamento regolare. Informazioni sull'adozione nel funzionamento regolare sono fornite sul portale EDM.

Entrata in vigore e disposizioni transitorie

Articolo 8. (1) La presente ordinanza entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla sua promulgazione, salvo diversa disposizione del paragrafo 2.

(2) Il paragrafo 4 entra in vigore il 1° aprile 2025.

(3) In deroga all'**allegato 1**, punto 4, le analisi dei parametri ambientali possono essere effettuate fino al 31 dicembre 2025 da specialisti esterni autorizzati o istituzioni specializzate che non sono organismi di valutazione della conformità accreditati al riguardo.

(4) Le disposizioni ufficiali in contrasto con il presente regolamento cessano di applicarsi alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Gewessler

Allegato 1**Requisiti di qualità per il gesso riciclato****1. Tipi di rifiuti consentiti per la produzione di gesso riciclato**

I seguenti tipi di rifiuti conformemente all'ordinanza sull'elenco dei rifiuti 2020, BGBl. II n. 409/2020, e successive modifiche, sono consentiti per la produzione di gesso riciclato:

SN	g/gn	Designazione dei rifiuti
31438 ^{1) 2) 3)}		Gesso
¹⁾ Nessun intonaco con un contenuto di amianto $\geq 0,008$ M%		
²⁾ Nessun materiale di scavo in galleria		
³⁾ Nessun residuo di massetto di solfato di calcio		

2. Requisiti per la produzione di gesso riciclato

Il fabbricante di gesso riciclato deve garantire, mediante ispezione al momento del ricevimento, che siano trattati solo i rifiuti approvati dall'impianto di trattamento e idonei alla produzione di gesso riciclato. In particolare, i rifiuti devono essere controllati per verificare la presenza di contaminazione non consentita ai sensi dell'articolo 5. Nell'accettare i rifiuti, il fabbricante deve determinare la massa del tipo di rifiuto SN 31438. L'ispezione al momento del ricevimento deve comprendere, in particolare, un controllo visivo, la verifica dei documenti pertinenti e controlli d'identità casuali. I controlli d'identità devono essere effettuati almeno una volta ogni 5 000 tonnellate di rifiuti. Qualsiasi contaminazione residua ai sensi dell'articolo 5 deve essere separata nel contesto del riciclaggio.

3. Requisiti per il gesso riciclato

Tabella 1: Parametri tecnici e valori limite per il gesso riciclato

Parametri	Unità	Valore limite
Umidità	M %	10
CaSO ₄ x 2H ₂ O	M %	almeno 80
TOC (carbonio organico totale)	M %	2,0
Odore		Neutro
MgO (idrosolubile)	M %	0,10
Na ₂ O (idrosolubile)	M %	0,04
K ₂ O (idrosolubile)	M %	0,06
Cloruro	M %	0,02
Valore del pH		Da 5 a 9

Tabella 2: Parametri ambientali e valori limite per il gesso riciclato

Parametri	Unità	Valore limite
Tenore totale		
As	mg/kg DM	5,1
Ba	mg/kg DM	58
SB	mg/kg DM	10
Be	mg/kg DM	3,0
Pb	mg/kg DM	84
Cd	mg/kg DM	2,4
Cr	mg/kg DM	30
Co	mg/kg DM	8,0
Cu	mg/kg DM	32
Mn	mg/kg DM	76
Mo	mg/kg DM	10
Ni	mg/kg DM	40
Hg	mg/kg DM	1,4

Se	mg/kg DM	92
Sn	mg/kg DM	6,0
Te	mg/kg DM	4,0
Tl	mg/kg DM	6,0
V	mg/kg DM	30
Zn	mg/kg DM	94
Totale 16 IPA	mg/kg DM	0,20
PCDD/PCDF ¹⁾	ng TE/kg DM	1,0
Amianto	M %	0,008
Radioattività secondo RP 112 (indice)		0,5
¹⁾ Equivalenti di tossicità (TE) secondo l'ordinanza sull'incenerimento dei rifiuti del 2023, BGBl. II n. 118/2024		

4. Gestione della qualità del gesso riciclato

Ciascun gesso riciclato deve essere prelevato e analizzato come segue:

La pianificazione del campionamento, il prelievo di campioni, la preparazione dei campioni e l'analisi devono essere effettuati da uno specialista o da un istituto specializzato esterno autorizzato, e le analisi dei parametri ambientali devono essere effettuate da un organismo di valutazione della conformità accreditato a tal fine.

Per l'analisi iniziale, due campioni qualificati secondo la norma ÖNORM S 2127 "Caratterizzazione di base di cumuli di rifiuti o rifiuti solidi provenienti da contenitori e veicoli da trasporto", emanata il 15 luglio 2024, devono essere prodotti a partire dal primo lotto (almeno 200 t) e analizzati separatamente l'uno dall'altro. Nell'ambito dell'analisi iniziale sono determinati i seguenti parametri: Parametri tecnici, parametri ambientali (tenore totale) ai sensi del capitolo 3, tabelle 1 e 2. L'analisi iniziale deve essere effettuata almeno ogni due anni.

Per l'analisi di follow-up, almeno due campioni qualificati per trimestre devono essere prodotti da qualsiasi lotto (almeno 200 t) e analizzati separatamente, determinando i seguenti parametri: Parametri tecnici, parametri ambientali (tenore totale) ai sensi del capitolo 3, tabelle 1 e 2. L'analisi di follow-up deve essere effettuata almeno una volta al trimestre.

Su tutti i campioni di laboratorio, i campioni trattenuti devono essere prodotti e conservati per almeno un anno.

Per quanto riguarda i metodi di decomposizione e determinazione per le prove chimico-analitiche, sono applicabili le disposizioni dell'allegato 4, parte 1, capitolo 5, dell'ordinanza sulle discariche del 2008 (DVO 2008), BGBl. II n. 39/2008, e successive modifiche. I parametri non specificati devono essere determinati utilizzando la tecnologia più recente

I risultati dell'esame sono documentati in un documento di valutazione. La prova di valutazione deve essere preparata da uno specialista o da istituto specializzato esterno autorizzato e contenere quanto segue:

- a) identificativo univoco;
- b) il riferimento alle valutazioni precedenti;
- c) nome, indirizzo e GLN della persona o istituzione esterna autorizzata;
- d) data di rilascio, timbro e firma;
- e) nome, indirizzo e numero GLN del fabbricante del gesso riciclato;
- f) informazioni di base sul gesso riciclato:
 - i) tipo di rifiuti di gesso la cui qualifica di rifiuto è vicina al termine: tipo di rifiuti SN 31443 "Gesso riciclato, qualità garantita";
 - ii) produttore di rifiuti primari dei rifiuti di gesso utilizzati per la produzione del gesso riciclato, e la sua ubicazione; se i rifiuti di gesso sono stati raccolti nell'ambito della raccolta comunale, deve essere specificato solo il comune;
 - iii) fotografia/e del gesso riciclato;
 - iv) massa annua stimata in tonnellate;
- g) il protocollo di campionamento
- h) metodi di preparazione, digestione e determinazione dei campioni utilizzati;

- i) rapporto di prova con tutti i risultati analitici;
- j) una dichiarazione attestante il rispetto del divieto di miscelazione, ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2, dell'AWG del 2002; e
- k) l'uso previsto e gli acquirenti previsti.

Le prove della valutazione per l'analisi iniziale sono valide per un massimo di due anni. Tuttavia le prove della valutazione per l'analisi di follow-up sono valide fino alla successiva analisi, per un massimo di sei mesi.

Qualora nel processo di riciclaggio del gesso riciclato intervengano dei cambiamenti che possono influire sulla qualità di quest'ultimo, occorre effettuare una nuova analisi iniziale.

Il fabbricante di gesso riciclato deve istituire in modo dimostrabile un sistema di gestione della qualità secondo la norma ÖNORM EN ISO 9001 "Sistema di gestione della qualità: requisiti", edizione del 15 novembre 2015, o secondo la norma ÖNORM EN ISO 14001 "Sistemi di gestione ambientale: requisiti con guida per l'uso", 15 novembre 2015, o deve essere un'organizzazione registrata nel registro del sistema di ecogestione e audit (registro EMAS) ai sensi della legge sulla gestione ambientale (UMG), Gazzetta ufficiale federale I n. 96/2001, modificata dal ultimo dalla Gazzetta ufficiale federale I n. 98/2013, o deve essere un'organizzazione registrata ai sensi di un'ordinanza di cui all'articolo 15, paragrafo 5, UMG. Il rispetto dei requisiti della presente ordinanza deve essere documentato nell'ambito di tali sistemi di gestione.

Allegato 2

Dichiarazione di conformità

Dichiarazione di conformità	
1) No	
2) Nome dell'emittente:	
Indirizzo dell'emittente:	
3) Oggetto della dichiarazione:	
4) Il prodotto sopra descritto è conforme ai requisiti di cui ai seguenti documenti: articolo 6 e allegato 1 dell'ordinanza sul gesso riciclato, BGBl. II n. 415/2024	
5) Informazioni aggiuntive:	
- Identificativo delle prove della valutazione associate:	
- Validità delle prove della valutazione associate:	
- Le analisi sono state effettuate dal seguente specialista o istituto specializzato esterno autorizzato:	
- Uso previsto:	
6) Firmato a nome e per conto di:	
(Luogo e data di emissione)	
(Nome, posizione)	(Firma o equivalente, autorizzati dall'emittente)